



Prot. 17579
Pratica 621/10

ORDINANZA N. 103/2010

IL SINDACO

Oggetto: Osservanza norme per la custodia dei cani.

Richiamata la precedente Ordinanza del Sindaco n.10 del 20/02/2001 che prevede l'obbligo per chi conduce cani nei luoghi pubblici di provvedere alla raccolta di eventuali deiezioni organiche e ritenuto necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi, i relativi riquadri di alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici e le aree verdi in genere;

- ° Richiamato il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320;
- ° Richiamata la Legge 14 Agosto 1991 n. 281:" Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- ° Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833:" Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- ° Richiamata la legge regionale 7 aprile 2000 n.27:" Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina felina";
- ° Richiamata la legge regionale 17 febbraio 2005 n.5:" Norme a tutela del benessere animale";
- ° Vista la legge 20 luglio 2004 n.189:" Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- ° Richiamata la legge regionale 4 maggio 1982 n.19" Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";
- ° Richiamate le seguenti ordinanze sindacali:
 - P.G.N. 21642/452 del 17 giugno 1998 " Utilizzo di animali vivi in manifestazioni, esposizioni, etc" nonché le indicazioni in materia di applicazione della succitata ordinanza adottate con provvedimento P.G.N. 21959/452 del 19 giugno 1998;

- ° Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 27 marzo 2006 recante "Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale";
- ° Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.647 del 14 maggio 2007 recante "Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali- parziale modifica alla delibera 394/2006";
- ° Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 23/05/2008 Titolo VI -Igiene Urbana Veterinaria ed igiene degli allevamenti;
- ° Ritenuto di doversi adeguare alle nuove disposizioni in materia previste dalla succitata recente normativa;
- ° Visto il parere del Comando di Polizia Municipale in data 27 aprile 2010 Prot n 6583;
- ° Visto il parere del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale di Forlì in data 10 maggio 2010 Prot n. 7861;
- ° Visto il parere del Corpo di Polizia Provinciale in data 08/07/2010 Prot. n. 10955;
- ° Considerato che il contenuto dell'ordinanza è stato visionato dal Servizio Veterinario in data 05/07/2010 Prot n. 10743 riportando modifiche che sono state accettate;

ORDINA

ARTICOLO 1

1. Sono vietati:
 - a) L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - c) La sottoposizione di cani a doping , così come definito all'art.- 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n.376;
 - d) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - 0 Il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia,Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - 0 Il taglio delle orecchie;
 - 0 La recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera d) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

3. Il certificato veterinario di cui all'art.1 commi 1 lett. d) e 2, segue l'animale e deve essere esibito ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.

ARTICOLO 2

1. I cani che vengono tenuti legati devono essere fissati ad una catena o ad un cavo, che garantisca adeguata resistenza alla trazione/strappo/usura, lunga a terra almeno due metri, munita di occhiello che consenta lo scorrimento su di un filo orizzontale lungo almeno quattro metri. Nell'impossibilità di garantirne il sistema di scorrimento mediante filo aereo, la catena/cavo potrà essere ancorata in modo diverso garantendo una lunghezza a terra non inferiore a cinque metri. La catena/cavo in ogni modo dovrà essere dotata, alle due estremità, di moschettone rotante, al fine di evitarne l'attorcigliamento..

ARTICOLO 3

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano:

- ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
- ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato.

2. E' vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, questo anche in considerazione del fatto che l'art.169 del Codice della strada consente, con le dovute precauzioni, il trasporto di animali nell'abitacolo.

ARTICOLO 4

1) I cani cosiddetti " impegnativi" vengono inseriti in una lista a disposizione dell'anagrafe canina e dell'A.U.S.L., il proprietario è poi obbligato a seguire un corso di rieducazione comportamentale stabilito dall'Azienda U.S.L. e Comune. I cani ritenuti dall'Azienda U.S.L. potenzialmente pericolosi, o tali definiti dal servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza e segnalati tramite apposito registro al Comune di residenza, è fatto obbligo di visita presso medico veterinario comportamentalista.

2) E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 1. del presente articolo:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;
- e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

- 3) Il proprietario o il detentore di un cane di cui al comma 1 del presente articolo, che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

ARTICOLO 5

1) La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzative dalle associazioni di cui all'art.1 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

ARTICOLO 6

Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente ordinanza è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE CHE

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'Art.7-bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.

I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro **60 (sessanta) giorni** dalla contestazione/notifica della violazione ai sensi della L. 689/81 e ss.mm.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.3 c.4 della L.241/90, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza entra in vigore dopo 15 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Il Responsabile del procedimento è il Resp. Settore LL.PP., Progettazione e Patrimonio – Dott. Ing. Maestri Andrea e gli atti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Forlimpopoli.

DISPONE

Sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza: il Corpo di Polizia Municipale di Forlimpopoli – il Corpo di Polizia Provinciale – il Personale di Vigilanza A.U.S.L. di Forlì Dip. Sanità Pubblica – il Corpo della Guardia Zoofila Ambientale – le Forze dell'Ordine.

DISPONE

Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza:

Al Segretario Comunale;
All'Albo Pretorio del Comune;
alla Provincia di Forlì-Cesena;
al Dipartimento di Sanità Pubblica Forlì;
alla Stazione Carabinieri di Forlimpopoli;
al Comando Stazione Forestale di Forlì;
al Coordinamento Provinciale del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal 19 NOV. 2010

Dalla Residenza Municipale li, _____

IL SINDACO

